



## NOVITÀ NORMATIVE SETTEMBRE 2023

1. Bando “sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024”
2. Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della cultura e sale da spettacolo
3. Costituzione del comitato per la tutela dei consumatori
4. Prime disposizioni attuative per il diritto alla vita indipendente

### Legislazione regionale – La Giunta

1. Bando “sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024”

Con Decreto della Dirigente della struttura sostegno al sistema sportivo D.d.s. 30 agosto 2023 n. 12733 è stato determinato in ordine alla d.g.r. n. 586 del 10 luglio 2023 il bando «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 1° ottobre 2023 – 30 settembre 2024» (BURL SO n. 35 del 1 settembre).

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi Online disponibile all'indirizzo: [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it), con la seguente tempistica:

TRIMESTRE	PERIODO DI RIFERIMENTO (*)	PRESENTAZIONE DOMANDA
1°	01.10.2023 – 31.12.2023	dalle ore 10:00 del 15.09.2023 alle ore 18:00 del 05.10.2023
2°	01.01.2024 – 31.03.2024	dalle ore 10:00 del 11.10.2023 alle ore 18:00 del 31.10.2023
3°	01.04.2024 – 30.06.2024	dalle ore 10:00 del 10.01.2024 alle ore 18:00 del 30.01.2024
4°	01.07.2024 – 30.09.2024	dalle ore 10:00 del 04.04.2024 alle ore 18:00 del 24.04.2024

Sono ammissibili a contributo manifestazioni ed eventi sportivi, a carattere agonistico o dilettantistico, realizzati in Lombardia dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 e con costo superiore a euro 5.000,00. Ai fini istruttori, le iniziative sono suddivise in:

- A. Manifestazioni/eventi di dichiarata rilevanza nazionale o internazionale
- B. Altre manifestazioni.

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, esclusivamente i soggetti (organizzatori) aventi sede legale e/o operativa (anche



temporanea, quale sede di svolgimento della manifestazione) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provinciali
- b) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provinciali
- c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provinciali
- d) Associazioni benemerite di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 del D.lgs. n. 36/2021
- e) società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP
- f) Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 36/2021
- g) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro
- h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti. Qualora la manifestazione sia realizzata/organizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

## **2. Bando per il sostegno alla copertura dei costi energetici di luoghi della cultura e sale da spettacolo**

La D.g.r. n. 1002 del 25 settembre 2023 ha definito i requisiti e i criteri per la predisposizione per l'erogazione di contributi a favore di imprese che gestiscono sale cinematografiche (linea A), sale da spettacolo (linea B) e Istituti e luoghi della Cultura (linea C) ai sensi della l.r. 25/2016. (BURL SO n. 39 del 29 settembre).

Il bando è disponibile sul portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

Bando a sportello, in ordine di arrivo cronologico delle domande.

Possono presentare domanda di indennizzo i seguenti soggetti che gestiscono sale cinematografiche, sale da spettacolo, musei, raccolte museali, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, luoghi o monumenti storici, in coerenza con l'art. 36 l.r. 25/2016:

a. soggetti di diritto privato, previsti dall'art. 36 della l.r. 25/2016, che svolgono attività culturale e, operano in regime di impresa

b. i soggetti devono essere regolarmente iscritti come "Attivi" al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o ad un registro equivalente in uno Stato membro dell'Unione Europea ed essere classificati secondo le seguenti indicazioni:

- per la linea A con codice ATECO 2007, lett. J – 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica;
- per la linea B con codice ATECO 2007, lett. R – 90.01.01 Attività nel campo della recitazione; 90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche; 90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche



- per la linea C con codice ATECO 2007, lett. R – 91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi, 91.02.00 Attività di musei, 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.

### **3. Costituzione del comitato per la tutela dei consumatori**

Con D.p.g.r. n. 78 del 19 settembre è stato costituito il comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 e in particolare l'art. 3 «Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti» che stabilisce che il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Assessore regionale competente per materia, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuna associazione dei consumatori iscritta nell'Elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 2, c. 2 della citata l.r. 6/2003 (BURL SO n. 38 22 settembre).

### **4. Prime disposizioni attuative per il diritto alla vita indipendente**

Con d.g.r. n. 984 del 25 settembre sono state approvate le linee guida per il funzionamento e la gestione dei centri per la vita indipendente in attuazione della L.r n 25/2022 «Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità» (BURL SO n. 39 del 28 settembre).

Tutte le persone con disabilità possono rivolgersi al Centro senza vincoli legati alla tipologia di disabilità, al bisogno di sostegno, al reddito, alla condizione familiare, sociale e all'età.

Il Centro si propone come "ponte" tra le persone con disabilità, le loro famiglie e i servizi sul territorio rendendo possibili percorsi di accompagnamento alla costruzione di un progetto di vita. Risponde al bisogno e al desiderio della persona con disabilità di sentirsi protagonista della propria vita e mira al rafforzamento delle capacità individuali e dell'autodeterminazione, al fine di permettere un'effettiva inclusione sociale.

Il Centro per la vita indipendente è inteso come servizio integrato a titolarità plurale fra Enti di terzo settore ed ente pubblico, con personale afferente ai diversi soggetti per garantire una reale corresponsabilità degli esiti previsti. Viene costituito attraverso un accordo di rete (protocollo operativo) fra Ambiti Territoriali, Associazioni rappresentative, Enti del Terzo Settore e ASST.

Il coinvolgimento del Centro è quindi condizione facilitante non vincolante per la presa in carico o l'accesso a servizi e sostegni che la persona con disabilità può richiedere al Comune di residenza o ad altri Enti.

## **Legislazione regionale – Il Consiglio**

12 settembre - Con 45 voti favorevoli su 47 presenti il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno della maggioranza che delibera l'inammissibilità della proposta di referendum abrogativo relativa a tre parti del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.

La proposta, sottoscritta da 117 cittadini, era stata presentata lo scorso 27 luglio ed era stata esaminata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il 25 agosto. Non avendo



raggiunto l'unanimità, l'Ufficio di Presidenza aveva demandato la questione al Consiglio regionale come previsto e richiesto dalla normativa vigente.

I tre quesiti referendari:

Il primo quesito chiedeva di eliminare il richiamo all'equivalenza tra l'offerta sanitaria e socio-sanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate nonché il richiamo al principio della parità di diritti e di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato.

Il secondo quesito prevedeva l'eliminazione della facoltà delle ATS di autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati in possesso di determinati requisiti.

Il terzo quesito prevedeva di escludere la possibilità di concorso dei soggetti erogatori privati all'istituzione degli ospedali di comunità e delle case di comunità previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza.

La D.c.r. 12 settembre 2023 - n. XII/61 Ordine del giorno concernente l'inammissibilità della proposta di referendum abrogativo parziale della l.r. 33/2009 è stata pubblica sul BURL S.O n. 38 del 22 settembre.

## Le Commissioni

### III Commissione – SANITÀ

14 settembre – I Consiglieri Angelo Clemente Orsenigo e Maria Rozza hanno presentato una Interrogazione ITR n. 3008 circa la “Vendita Ospedale Sacra Famiglia di Erba”.

L'atto interroga l'Assessore competente per sapere:

1. se è confermata la vendita dell'Ospedale Sacra Famiglia di Erba, della Provincia Lombardo Veneta dei Fatebenefratelli, al Gruppo San Donato;

2. in caso affermativo, quali azioni intenda porre in atto affinché, nel passaggio di proprietà:

- l'offerta assistenziale non venga depotenziata ma siano garantite prestazioni e un livello di accesso alle cure appropriati ad assicurare il benessere dei cittadini;
- siano garantiti i livelli retributivi e l'applicazione corretta dei contratti di lavoro, tutelando il futuro professionale dei dipendenti del presidio stesso: medici, infermieri e personale amministrativo.

21 settembre - Audizione con UNEBA e ARIS in merito alla Riforma sanitaria L.R. 22/2021: presa in carico dei pazienti over 65. I rappresentanti di UNEBA e ARIS hanno sottolineato come sia fondamentale la programmazione che è *l'unico strumento che consente di determinare indici di fabbisogno chiari. È questa la premessa perché il settore socio assistenziale possa essere in grado di dare risposte adeguate a bisogni specifici. Per questo ritengono che l'applicazione immediata del decreto concorrenza al 'mondo sanità' sia sbagliata e si debba seguire un'altra strada. Il primo passo è la valutazione dei bisogni, poi l'analisi delle risorse disponibili e, infine, la definizione e la pubblicazione dei bandi per individuare nuovi operatori. Solo attraverso questo percorso saremo in grado di tutelare la salute dei cittadini*”.



#### **IV Commissione – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE**

21 settembre – La Commissione ha dato via libera al servizio di supporto psico-pedagogico nelle scuole, attraverso il protocollo d'intesa fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale approvato all'unanimità.

Il servizio psico-pedagogico (previsto dalla legge regionale n.16 del 21) viene erogato da psicologi e pedagogisti e consiste in attività di supporto alla dirigenza scolastica, agli studenti, alle loro famiglie e al personale scolastico delle scuole primarie e secondarie statali e paritarie e delle Istituzioni formative di istruzione e formazione professionale.

Il servizio di supporto psico-pedagogico si realizzerà anche attraverso appositi spazi di consulenza e formazione, denominati "Scuola in ascolto".

Lo stanziamento per la realizzazione di questi servizi è di complessivi 3.140.000,00 euro nel triennio 2023/2025. Le risorse saranno trasferite all'istituto scolastico individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale quale gestore dell'iniziativa. Gli interventi attuati negli spazi di consulenza e formazione saranno monitorati da parte di un Gruppo di lavoro interistituzionale.

Ogni anno la Regione informerà sullo svolgimento delle attività il Comitato Tecnico Regionale, costituito da tutti gli attori del sistema scolastico, dagli organismi degli psicologi e dei pedagogisti e da ANCI e UPL.

28 settembre – Audizione con l'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro e con l'Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità in merito al sostegno agli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondari

### **Progetti di Legge**

#### **PDL n. 25 "Legge di revisione normativa ordinamentale 2023"**

Il presente progetto di legge è redatto ai sensi della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 recante "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" come modificata dalla l.r. 9/2019, che, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il Presidente della Giunta regionale presenti al Consiglio regionale, due volte l'anno, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale. Per l'anno 2023, stante l'avvenuta consultazione elettorale nel mese di febbraio e la conseguente necessaria riorganizzazione delle strutture regionali viene sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale un solo progetto di legge di revisione normativa ordinamentale contenente puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative.

Di particolare interesse è l'art. 8 (Modifiche all'art. 7 ter della l.r. 19/2007)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:  
a) nella rubrica la parola: "autonome" è sostituita dalle seguenti: "paritarie non comunali";



b) al comma 1, le parole: “non statali e non comunali, senza fini di lucro” sono sostituite dalle seguenti: “paritarie non comunali”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato con decreto dirigenziale sulla base di dati acquisiti dall’Ufficio scolastico regionale.”

Le modifiche alla rubrica e al comma 1 dell’art. 7 ter della l.r. 19/2007 sono volte a riconoscere quali beneficiari dei contributi regionali integrativi le scuole dell’infanzia paritarie non comunali, che fanno parte a tutti gli effetti del sistema nazionale di istruzione. Tale proposta è coerente con i principi della legislazione statale che subordina l’erogazione a favore degli Istituti scolastici dei contributi pubblici per i servizi di istruzione bensì al preventivo riconoscimento ministeriale della parità, a prescindere dalla loro forma giuridica. L’eliminazione della parola “autonome” è dovuta al fatto che si tratta di una precisazione ridondante, posto che l’autonomia è riconosciuta dalla normativa statale a tutte le istituzioni scolastiche. Infine, il comma 2 prevede l’erogazione del contributo regionale senza richiedere la presentazione di un’apposita domanda in quanto l’amministrazione può acquisire i dati necessari (dati relativi al numero degli alunni e al numero delle sezioni) dall’Ufficio scolastico regionale. S’introduce in tal modo una sorta di automatismo nell’individuazione dei soggetti destinatari dei contributi.

**PDL n. 24** “*Istituzione della figura del direttore assistenziale (Modifica alla legge regionale n. 33 del 2009 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*”.

Di iniziativa consiliare.

L’istituzione della figura del Direttore Assistenziale mira a garantire una più compiuta visione d’insieme per generare una maggiore capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione agli standard di qualità assistenziali, ai percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale ed elevata integrazione interprofessionale in ambito territoriale e ospedaliero. Tra gli obiettivi vi è quello di valorizzare le figure dell’infermiere e delle professioni sanitarie per l’apporto assistenziale globale, che forniscono alle persone assistite attraverso la creazione di una Direzione specifica all’interno delle Direzioni Strategiche delle aziende sociosanitarie e degli IRCSS di Regione Lombardia.

Si prevede che il Direttore Generale, limitatamente alle ASST e agli IRCCS di natura pubblica, nomini un Direttore Assistenziale. Il Direttore Generale nomina il Direttore Assistenziale attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali idonei e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inconvertibilità e incompatibilità. Il Direttore Assistenziale deve essere scelto tra coloro che posseggono una laurea magistrale delle professioni sanitarie.

**PDL n. 19** “*Incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, in provincia di Pavia*”

Atto di iniziativa del Presidente della Giunta



20 settembre – La Commissione consiliare Affari istituzionali, ha approvato all’unanimità il progetto di legge per l’incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, in provincia di Pavia.

Il provvedimento dovrà adesso passare all’esame dell’Assemblea lombarda per l’approvazione definitiva.

**PDL n. 16** *“Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie”*

Il progetto di legge, che riprende, aggiorna e integra quello bipartisan già presentato nello scorso fine legislatura e non arrivato per tempo ad approvazione.

Di iniziativa consiliare.

Assegnazione alla Commissione referente III. Le Commissioni consultive I, IV e IX.

**PDL N. 13** *“Istituzione dei Garanti comunali per l’Infanzia e l’Adolescenza”*

Assegnazione alla Commissione referente II. Le Commissioni consultive IX e I.

Di iniziativa consiliare.

La proposta di legge prevede che la Regione promuova, nell’esclusivo interesse dei minori, l’istituzione della figura del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza nei Comuni e nelle aggregazioni di Comuni del territorio lombardo. Nominati dai Sindaci, i Garanti comunali svolgono la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e sono sottoposti al solo controllo gerarchico e funzionale del Garante regionale.

Il progetto di legge individua nei dettagli i compiti dei Garanti e la loro relazione con gli organi del Comune, così come i compiti affidati alla Regione, che, oltre alla promozione dell’istituzione delle Autorità comunali, propone attività formative volte a incrementare la conoscenza dei Garanti in merito ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, comprese iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti dei minori. È inoltre prevista una primauté per gli Ambiti Territoriali che istituiscono la figura del Garante comunale.

6 settembre – Il provvedimento è stato illustrato dai funzionari dell’Ufficio legislativo del Consiglio regionale presso la Commissione II, a cui è seguita la nomina del relatore.

*Aggiornato al 29 settembre salvo errori ed omissioni*